Penale Sent. Sez. 5 Num. 50662 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GORJAN SERGIO
Data Udienza: 18/10/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
nei confronti di:

CUCINELLA BRUNO nato il 15/07/1953 a SPARANISE

avverso la sentenza del 08/01/2016 del GIUDICE DI PACE di PIGNATARO MAGGIORE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI CUOMO
che ha concluso per

Corte di Cassazione

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Cuomo

che ha concluso per l'inammissibilità.

Ritenuto in fatto

Il Giudice di Pace di Pignataro Maggiore con la sentenza impugnata, resa il 8 – 20.1.2016, ha assolto perchè il fatto non sussiste il Cucinella dal reato di minaccia ai danni dell'avv. Salvatore Piccolo, in quanto insufficiente la prova che la frase minatoria pronunziata fosse rivolta proprio alla persona offesa e,non già, alla persona dal professionista rappresentata in una causa civile contro l'imputato.

Avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure ha proposto ricorso per cassazione,su sollecitazione della parte offesa, il P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,rilevando vizio di motivazione in quanto,pur nella sostanziale conferma del fatto riportato dalla parte offesa,il primo Giudice illogicamente, sulla sola scorta della tesi difensiva – minaccia rivolta al fratello rappresentato dall'avv. Piccolo – contrastante con la comune logica e la condotta stessa posta in essere dal reo, ha dato credito immotivato a detta tesi difensiva.

All'odierna udienza pubblica nessuno interveniva per l'imputato, mentre il P.G. concludeva per l'inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione

Ritenuto in diritto

Il ricorso proposto dal P.M. s'appalesa fondato e va accolto.

In effetto la motivazione esposta in sentenza dal Giudice di Pace di Pignataro Maggiore s'appalesa manifestamente illogica e contraddittoria.

Difatti il primo Giudice dà per assodato che l'episodio ebbe a svolgersi con le modalità descritte dalla parte offesa avv. Piccolo – anche perché sostanzialmente non contestate dall'imputato -; dà per assodato che l'imputato pronunziò la frase minatoria indicata in capo d'imputazione; dà per acquisito l'intrinseca natura minatoria della stessa,ma giunge all'assoluzione – per insussistenza del

fatto reato – sulla scorta e della qualità personale del reo, che rendeva implausibile un gesto pubblico plateale come quello d'imputazione, e della asserzione del Cucinella che la frase minatoria,non già,era diretta all'avv. Piccolo ma al fratello rappresentato dal professionista in lite giudiziaria civile in corso tra i germani.

Tuttavia il primo Giudice si limita apoditticamente a ritenere plausibile la difesa svolta dall'imputato senza anche adeguatamente motivare la ragione, per la quale rimanevano così superate e l'obiettiva condotta rivolta esclusivamente verso l'avv. Piccolo e l'obiettivo significato della frase minatoria rivolta – per il senso stesso delle parole - alla persona che si aveva davanti e,non già, a terzo soggetto.

Dati fattuali questi,come visto,ritenuti assodati dal Giudice di prime cure, mentre la reputazione dell'imputato che lo rendeva alieno dalla platealità del gesto posto in essere appare affermazione contraddittoria con il ricordato accertamento circa le modalità di svolgimento dell'episodio.

Per tale ragione la sentenza impugnata va annullata e la questione rimessa nuovamente al Giudice di Pace di Pignataro Maggiore per nuovo esame rispettoso dei dettami motivazionali sopra indicati.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Pignataro Maggiore.

Così deciso in Roma il 18 ottobre 2016.

Corte di Cassazione